

OGGETTO: Nulla osta per il trasferimento in via definitiva dell'ubicazione del Seggio elettorale n.2 presso l'edificio comunale sito in Streda de Sorapera n. 14 – p.ed. 222/3 in C.C. di Canazei.

Delibera n. 154 d.d. 27.09.2023

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che attualmente il Seggio elettorale della sezione n. 2 è collocato presso i locali al piano terreno dell'immobile comunale sito in Streda de Sorapera n. 23 – p.ed. 706 C.C di Canazei che non sono più idonei per l'uso in quanto oramai vetusti e soggetti a continue roture.

Considerato che sono stati esaminati gli immobili attualmente a disposizione dell'Amministrazione Comunale e sono risultati idonei, a seguito di alcuni sopralluoghi, i locali comunali siti in Streda de Sorapera n. 14 – p.ed. 222/3 C.C. di Canazei, i quali risultano essere sufficientemente capienti per ospitare sia il Seggio elettorale della sezione n. 2, che la forza pubblica in servizio di vigilanza nelle giornate di votazione e che presentano i necessari requisiti di legge.

Acquisito il parere favorevole da parte del Comandante della Stazione Carabinieri di Canazei in data 24.09.2023 (agli atti comunali prot. n. 6261 del 25.09.2023) circa l'idoneità dei nuovi locali ai fini dell'utilizzo dell'edificio sito in Streda de Sorapera n. 14 – p.ed. 222/3 C.C. di Canazei per lo svolgimento delle operazioni elettorali.

Accertato che il trasferimento dei locali non procurerà disagi agli elettori, attivando per questo, ogni forma di informazione a riguardo.

Visti:

- l'articolo 2, comma 30, della Legge 24 dicembre 2007, n. 244, che ha previsto che, con decorrenza dal 01 gennaio 2008, le funzioni della Commissione Elettorale Comunale, prevista dal DPR 20 marzo 1967, n. 223, in materia di tenuta e revisione delle liste elettorali, siano attribuite al Responsabile dell'Ufficio Elettorale,
- la Legge 15 gennaio 1991 n. 15, avente all'oggetto "Norme intese a favorire la votazione degli elettori non deambulanti";
- la Circolare del Ministero dell'Interno n. 4/2021 la quale contiene il documento finale del gruppo di lavoro istituito presso il Ministero dell'Interno al fine di individuare sedi alternative agli istituti scolastici da destinare a seggi elettorali, ove sono previsti i requisiti necessari conformi alla normativa vigente che devono essere osservati per la costituzione della "sala delle elezioni";
- il DPR 20 marzo 1967, n. 223, rubricato "Approvazione del testo unico delle leggi per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali" ed in particolare l'articolo 38;

Visto il Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino Alto Adige approvato con Legge Regionale 3 maggio 2018, n. 2;

Accertata la propria competenza, in base all'art. 53 c. 2 del Codice degli enti locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige approvato con Legge Regionale 03.05.2018 n. 2;

Acquisito preventivamente sulla proposta di deliberazione, il parere favorevole di regolarità tecnico-amministrativa, espresso dal Responsabile del Servizio Elettorale, ai sensi dell'art. 185 Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino Alto Adige approvato con L. R. 3 maggio 2018, n. 2;

Ad una unanimità di voti espressi per alzata di mano,

DELIBERA

- 1) Di approvare lo spostamento in via definitivo del Seggio elettorale della sezione n. 2 presso l'edificio comunale siti in Streda de Sorapera n. 14 – p.ed. 222/3 in C.C. di Canazei, locali che risultano adeguati sia per ospitare il Seggio elettorale n.2, che la forza pubblica in servizio di vigilanza nelle giornate di votazione.
- 2) Di incaricare il Responsabile del Servizio Elettorale Comunale ad attivare le procedure previste dalla vigente normativa.
- 3) Di trasmettere copia del presente provvedimento alla Commissione Elettorale Circondariale di Cavalese e al Commissariato del Governo per la Provincia Autonoma di Trento per i provvedimenti di competenza.
- 4) Di dare atto che avverso il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 4 della L.P. 30 novembre 1992, n. 23, sono ammessi:
 - a) Opposizione alla Giunta comunale entro il periodo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 183 c.5 del Codice degli enti locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige approvato con Legge Regionale 03.05.2018 n. 2;
 - b) Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199;
 - c) Ricorso giurisdizionale al T.R.G.A. di Trento entro 60 giorni ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 02.07.2010, n.104;